

LA GIURISPUDENZA DI LEGITTIMITÀ IN MATERIA DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE
FOCUS: **VIOLENZA DI GENERE**

Indice

Sulla violenza di genere e violenza domestica.....	2
Sulle mutilazioni genitali femminili.....	11
Sul matrimonio forzato.....	15

Sulla violenza di genere e violenza domestica

- **Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12333, ud. 05/12/2016, dep. 17/05/2017 – Rel. De Chiara, Pres. Dogliotti massimata**

[Protezione internazionale - Violenza domestica - Riconducibilità ai trattamenti inumani o degradanti di cui all'art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007 - Configurabilità - Protezione da parte dello Stato di origine]

In tema di protezione internazionale dello straniero, in virtù degli artt. 3 e 60 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, anche gli atti di violenza domestica sono riconducibili all'ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati dall'art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sicché è onere del giudice verificare in concreto se, pur in presenza di minaccia di danno grave ad opera di un "soggetto non statale", ai sensi dell'art. 5, lett. c), del decreto citato, come il marito della ricorrente, lo Stato di origine sia in grado di offrire alla donna adeguata protezione. (Nella specie, relativa a cittadina marocchina vittima di abusi e violenze - proseguiti anche dopo il divorzio - da parte del coniuge, punito dalla giustizia marocchina con una blanda sanzione penale, la corte d'appello aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale valorizzando elementi quali la condanna penale, l'ottenimento del divorzio e l'appoggio della famiglia di origine della donna, circostanze ritenute dalla S.C. di per sé non necessariamente indicative di un'adeguata protezione da parte del Paese di origine).

- **Sez. 1, Sentenza n. 28152, ud. 23/06/2017, dep. 24/11/2017 – Rel. Acierno, Pres. Cardino massimata**

[Protezione internazionale - Persecuzione basata sul genere - Ambito della nozione - Limitazione nel godimento dei propri diritti a causa del rifiuto della donna di attenersi a disposizioni consuetudinarie tribali legate al genere - Riconducibilità alla nozione di persecuzione - Fattispecie.]

In tema di riconoscimento dello "status" di rifugiato, costituiscono atti di persecuzione basati sul genere, ex art. 7 d. lgs. 251/2007, rientranti nel concetto di violenza domestica di cui all'art. 3 della Convenzione di Istanbul dell'11.5.2011, le limitazioni al godimento dei propri diritti umani fondamentali attuate ai danni di una donna, di religione cristiana, a causa del suo rifiuto di attenersi alla consuetudine religiosa locale - secondo la quale la stessa, rimasta vedova, era obbligata a sposare il fratello del marito - anche se le autorità tribali del luogo alle quali si era rivolta, nella perdurante persecuzione da parte del cognato, che continuava a reclamarla in moglie, le avevano consentito di sottrarsi al matrimonio forzato, ma a condizione che si allontanasse dal villaggio, abbandonando i propri figli ed i suoi beni. Tali atti, ex art. 5 lettera c) del d.lgs n. 251 del 2007, integrano i presupposti della persecuzione ex art. 7 del d.lgs n. 251 del 2007 anche se posti in essere da autorità non statali, se, come nella specie, le autorità statali non le contrastano o non forniscono protezione, in quanto frutto di regole consuetudinarie locali.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 23017, ud. 15/09/2020, dep. 21/10/2020 – Rel. Balsamo, Pres. San Giorgio**
massimata
[Protezione internazionale - Atti di violenza domestica - Art. 14 lett. b) d.lgs. n. 251 del 2007
- Applicabilità - Condizioni - Fattispecie]

In tema di protezione internazionale, gli atti di violenza domestica, così come intesi dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, possono integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007, in termini di rischio effettivo di "danno grave" per "trattamento inumano o degradante", qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di rigetto della domanda di protezione, ritenendo necessario valutare l'incidenza dei maltrattamenti subiti sullo sviluppo della personalità del richiedente asilo ed anche la risposta delle autorità statuali a tali condotte, all'esito dell'acquisizione di COI riferite a quest'ultimo aspetto).

- **Sez. 1, Ordinanza n.18803, ud. 08/07/2020, dep. 10/09/2020 – Rel. Oliva, Pres. San Giorgio**
massimata
[Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Violenza di genere - Fatto meramente privato - Esclusione - Ragioni]

La violenza di genere, al pari di quella contro l'infanzia, non può essere ricondotta alla categoria del "fatto meramente privato", poiché essa costituisce una delle fattispecie espressamente previste dall'art. 7, comma 2 del d. lgs. n. 251 del 2007 ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato, sia con riferimento agli "atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale" (cfr. lett. a), che con riguardo, in generale, agli "atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia" (cfr. lett. f).

- **Sez. I, Ordinanza n. 141, ud. 30/09/2020, dep. 08/01/2021 - Rel. Cinque, Pres. Tria**
non massimata
[condizione di donna sola - cooperazione istruttoria - Nigeria]

Nell'accogliere il ricorso, la Suprema Corte ha osservato che *"la Corte di merito è venuta meno al dovere di accertare - avvalendosi dei suoi poteri istruttori anche ufficiosi, data la ritenuta credibilità di questa parte del racconto (Cass. 16925 del 2018) - le conseguenze che la richiedente avrebbe potuto subire, stante la sua condizione di donna sola, in Nigeria, onde stabilire se fosse meritevole di una forma di protezione internazionale o umanitaria (Cass. n. 29603/2019). E' opportuno sottolineare che, in tema di protezione internazionale dello straniero, in virtù degli artt. 3 e 60 della Convenzione di Istanbul dell'11.5.2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza delle donne e la violenza domestica, anche tali atti sono riconducibili all'ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati dall'art. 14 lett. b) del D.lgs. n. 251 del 2007 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sicché è onere del giudice verificare in concreto se, pur in presenza di minaccia di danno grave ad opera di un "soggetto non statale", ai sensi dell'art. 5 lett. c) del decreto citato, lo Stato di*

origine sia in grado di offrire alla donna adeguata protezione: nella specie, evitando che, quale donna priva di reddito e sola, possa entrare nel giro della prostituzione (Cass. n. 12333 del 2017)."

- **Sez. L, Ordinanza n. 10752, ud. 22/12/2020, dep. 22/04/2021 – Rel. Cinque, Pres. Tria non massimata**
[riduzione in schiavitù delle donne - Niger]

Nel caso in esame, la Corte Suprema ha affermato che *“ritenuto credibile il racconto quanto alla situazione familiare del richiedente, il Tribunale avrebbe dovuto effettivamente valutare se fosse ravvisabile una limitazione del godimento dei diritti fondamentali per atti di violenza domestica, così intesi dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul dell'11.5.2011, ed accertare se questi fossero tollerati dalle autorità statuali ovvero frutto di regole consuetudinarie locali: ciò al fine della sussistenza della integrazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. b) Digs. n. 251 del 2007, in termini di rischio effettivo di "danno grave" per "trattamento inumano o degradante", attraverso i poteri istruttori di cui dispone. 8. Infatti, ai sensi dell'art. 3, lett. b), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul maggio 2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, «l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare», sicché, anche tenendo conto del complessivo contenuto della Convenzione (vedi: Cass. 17 maggio 2017, n. 12333), il Tribunale avrebbe dovuto esercitare i propri poteri-doveri d'indagine officiosi e di acquisizione di informazioni aggiornate specificamente sulle violenze domestiche e sulla diffusione o meno di condizioni di schiavitù subite in Niger da parte di colui che, divenuto orfano, possa essere perseguitato per motivi familiari dai propri parenti. “*

- **Sez. L, Ordinanza n. 19590, ud. 04/02/2021, dep. 09/07/2021 – Rel. Patti, Pres. Tria non massimata**
[violenza sessuale - condizione di donna sola – Marocco – cooperazione istruttoria – protezione dello Stato]

Nel caso in esame, la Corte Suprema ha affermato che *“il Tribunale ha omissso la descrizione del fatto, così come raccontato della richiedente, negando apoditticamente la sussistenza di atti persecutori causalmente orientati [...] è noto che gli atti di violenza sessuale denunciati, in virtù degli artt. 3 e 60 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siano riconducibili all'ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati dall'art. 14, lett. b) d.lgs. 251/2007 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sicché è onere del giudice verificare in concreto se, pur in presenza di minaccia di un danno grave ad opera di un "soggetto non statale", ai sensi dell'art. 5, lett. c), del decreto citato, lo Stato di origine sia in grado di offrire alla donna adeguata protezione (Cass. 17 maggio 2017, n. 12333, in specifico riferimento a violenza domestica del marito nei confronti della moglie); e ciò quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, suscettibili di integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria detta, in termini di rischio effettivo di "danno grave" per "trattamento inumano o degradante", qualora risulti che le autorità*

statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali (Cass. 21 ottobre 2020, n. 230179; Cass. 21 ottobre 2020, n. 23017); nel caso di specie [...] è mancato un puntuale accertamento in ordine alla garanzia di protezione da parte delle Autorità statali dalle violenze subite dalla richiedente, in adempimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria, con indagini aggiornate in ordine alla specifica situazione allegata, non essendo onere dell'istante provare tali circostanze (Cass. 9 luglio 2020, n. 14668)."

- **Sez. 2, Ordinanza n. 24219, ud. 01/04/2021, dep. 08/09/2021 - Rel. Orilia, Pres. Manna, non massimata**
[violenza domestica – condizione di donna sola – protezione statale - motivazione]

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha affermato che *"in tema di protezione internazionale, gli atti di violenza domestica, così come intesi dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, possono integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007, in termini di rischio effettivo di "danno grave" per "trattamento inumano o degradante", qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12333 del 17/05/2017 Rv. 644272 Sez. 1 -, Ordinanza n. 23017 del 21/10/2020 Rv. 659237). Nel caso in esame, la ricorrente aveva dedotto l'esistenza di episodi violenza domestica e la mancanza di protezione delle autorità locali: il ricorso infatti riporta i passaggi dell'atto introduttivo nel giudizio in Tribunale in cui faceva espresso riferimento alle violenze domestiche subite da parte di parenti (la zia che la trattava come una schiava; il marito di lei che ne abusava sessualmente quando la moglie era assente; la condizione di donna sola in caso di rimpatrio in un contesto geografico ove è sistematica la violenza contro le donne e dove vi sono comportamenti predatori delle autorità di polizia: v. ricorso pag. 2). Ebbene, a fronte di tali plurimi elementi di fatto forniti dalla parte (certamente aventi un peso, se dimostrati, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria), il Tribunale è incorso nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo controverso in giudizio, perché si è limitato ad un lapidario giudizio di genericità in ordine alle violenze perpetrate dallo zio della richiedente e, soprattutto, ha trascurato completamente la tematica della condizione di donna sola in Nigeria e della relativa tutela da parte delle autorità, pure oggetto di dibattito. La motivazione che ne risulta è quindi meramente apparente, inidonea a soddisfare il «minimo costituzionale» capace di sorreggere il decisum anche nell'attuale codificazione del vizio di motivazione cristallizzato nel nuovo testo dell'art.360 n.5, cod.proc.civ.."*

- **Sez. 1, Ordinanza n. 30360, ud. 28/05/2021, dep. 27/10/2021 - Rel. Acierno, Pres. Genovese non massimata**
[violenza di genere - Georgia]

Nel caso in esame *"la ricorrente ha dedotto, con specifico motivo d'appello, di aver subito violenze domestiche da parte del marito, sia in costanza di matrimonio che dopo la separazione. Ha, inoltre, precisato di non poter ricevere adeguata tutela da parte delle autorità statali, atteso il contesto socio-*

culturale di forte mortificazione della donna che caratterizza la Georgia, così come delineato dagli studi di settore relativi al fenomeno della violenza domestica e di genere in Georgia allegati nel presente ricorso.” Nell'accogliere il ricorso, la Corte Suprema statuisce che “a fronte di tali circostanze, la cui veridicità non è stata messa in discussione nel procedimento d'appello, la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere ad un approfondimento istruttorio— obbligatorio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 251/2007 e dell'art. 8, comma 3, d.lgs. 25/2008 — della situazione del Paese di provenienza della ricorrente, così come denunciata da quest'ultima, e verificare in concreto se lo Stato georgiano sia in grado di offrirle adeguata protezione, non potendo tale indagine officiosa venire meno a fronte della valorizzazione della natura economica dei motivi dell'espatrio.

Osserva il Collegio che, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. b) della Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul 11/05/2011 (resa esecutiva in Italia con L. n. 77/2013), l'espressione violenza domestica designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. La Convenzione, inoltre, onera le Parti contraenti ad adottare misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo ad una protezione complementare/sussidiaria.

Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che gli atti di violenza domestica, così come intesi dalla Convenzione citata, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, sono riconducibili all'ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati dall'art. 14, lett. b) d.lgs. n. 251/2007 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali. Ne consegue che, anche ove tali atti siano posti in essere da soggetti non statuali, come l'ex coniuge della ricorrente, è onere del giudice verificare ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 251/2007 se lo Stato di origine sia in grado di offrire alla donna adeguata protezione (Cass., Sez. 1, n. 23017/2020; Cass., Sez. 6-1, n. 12333/2017). Come già osservato alcuna indagine officiosa su questa specifica ragione di protezione internazionale è stata svolta dal giudice del merito.”

- **Sez. L, Ordinanza n. 33392, ud. 14/07/2021, dep. 11/11/21 - Rel. Esposito, Pres. Tria non massimata**
[violenza sessuale e domestica - credibilità - cooperazione istruttoria]

Nel caso in esame, la Suprema Corte osserva che “nella specie i giudici di merito (e, in particolare, la Corte, mediante rinvio alla sentenza di primo grado) hanno escluso la credibilità soggettiva della ricorrente sottolineando che “la descrizione del rapporto col padre come una relazione naturale, quasi neutra, senza traumi e senza problemi psicologici non è attendibile, poiché la dichiarante aveva dei famigliari, frequentava la scuola e certamente doveva comprendere, quantomeno quando aveva 18 anni, che il rapporto sessuale con il genitore non era una condizione ordinaria e normale, anche perché suo padre aveva raccomandato di mantenere segreto il loro rapporto”. La suddetta valutazione di non credibilità soggettiva della richiedente risulta fondata su un esame delle sue

dichiarazioni effettuato in modo difforme da come previsto dalla legge e, in particolare, dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, in quanto in essa, senza alcun approfondimento istruttorio e senza dare rilievo a tutti gli aspetti significativi esposti nella domanda della ricorrente, sono state omesse non solo la contestualizzazione del narrato nell'ambiente socio culturale di provenienza ma anche la valutazione delle implicazioni psicologiche, che, a prescindere dal contesto ambientale, discendono dalla violenza psicologica conseguente a comportamenti inveterati posti in essere in situazioni familiari degradate. Allo stesso modo risulta incongrua la considerazione della Corte territoriale, a sua volta carente di verifica ed approfondimento istruttorio con riferimento alla situazione specificamente rilevante nel caso in esame, secondo cui "ogni valutazione in punto di sussistenza dei presupposti di legge dell'invocata protezione implica, a monte, e in ogni caso, la prova, o un apprezzabile principio di prova, in punto di incapacità dello Stato di provenienza di preservare l'incolumità del richiedente", incombendo al giudice, nell'esercizio del potere dovere di cooperazione istruttorie, l'obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l'attualità del timore di danno grave dedotto, in relazione alle pene degradanti minacciate (si veda Cass. n.19716 del 2018 e, con riferimento all'indagine sull'obbligatorietà o meno della pratica dell'infibulazione nel Paese di origine della ricorrente e alla circostanza che la stessa sia ampiamente imposta da un costume sociale cogente in quel Paese, Cass. 29836/2019). [...] Il deficit valutativo evidenziato si riverbera anche sulla valutazione delle specifiche condizioni per l'eventuale, subordinata, concessione della protezione umanitaria."

- **Sez. I, Ordinanza n. 32465, ud 01/07/2021, dep. 08/12/2021 - Rel. Patti, Pres. Tria non massimata**

[definizione di violenza domestica – irrilevanza della condivisione della residenza dell'autore con la vittima - volontà/ capacità delle autorità statuali di fornire protezione]

Nel caso in esame la Corte di Cassazione afferma che *"in tema di protezione internazionale, gli atti di violenza domestica, intesi dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, possono integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. art. 14, lett. b), d.lg. 251/2007, in termini di rischio effettivo di "danno grave" per "trattamento inumano o degradante", qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali (Cass. 21 ottobre 2020, n. 23017; Cass. 12 febbraio 2021, n. 3701); la citata Convenzione realizza, infatti, tra gli altri, l'obiettivo di "predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime ... di violenza domestica" (art. 1, primo comma, lett. c); che in essa "l'espressione «violenza domestica» designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima" e che "per «vittima» si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b" (art. 3, primo comma, lett. b, e)."*

- **Sez. 1, Ordinanza n. 41344, ud. 19/10/2021, dep. 23/12/2021 – Rel. Tricomi, Pres. Campanile**
non massimata
 [violenza sessuale – minore – costrizione all'aborto – contesto socio-culturale – valutazione di credibilità]

Nel caso di specie *“la ricorrente ha dedotto di aver subito violenze sessuali e domestiche da parte dello zio convivente, quando era ancora minorenne, e di essere stata costretta all'aborto; ha, inoltre, precisato di avere avuto paura a denunciare i fatti, temendo di non poter ricevere adeguata tutela da parte delle autorità statali, atteso il contesto socio-culturale di forte mortificazione della donna che caratterizza la Nigeria, così come delineato dai report relativi al fenomeno della violenza domestica e di genere già allegati al ricorso di primo grado.”* Nell'accogliere il ricorso, la Suprema Corte osserva che *“il Tribunale, nel formulare il giudizio di non credibilità del racconto circa le ragioni di fuga, si è soffermato ad illustrare la contraddittorietà e le aporie del racconto a partire dal ricovero in ospedale per la pratica dell'aborto, ma non ha preso in esame il racconto relativo alle violenze subite in ambito domestico. In tal modo il Tribunale è incorso nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo controverso in giudizio, prendendo in esame solamente una parte, la seconda, del racconto della richiedente asilo, e trascurando completamente la prima e più importante parte della narrazione, relativa ad una vicenda personale tale da compromettere in maniera radicale e da condizionare pesantemente lo sviluppo fisico e psicologico della ragazza, espunta dalla base fattuale narrativa con la quale doveva confrontarsi. La motivazione che ne risulta è quindi meramente apparente [...] A ciò va aggiunto che il Tribunale - che non si è espresso con un giudizio di non verosimiglianza rispetto alle dichiarazioni concernenti la violenza domestica e gli abusi sessuali attribuiti allo zio - avrebbe anche dovuto procedere ad un approfondimento istruttorio - obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. a), e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, - della situazione del Paese di provenienza della ricorrente, così come denunciata da quest'ultima, e verificare in concreto se lo Stato della Nigeria fosse in grado di offrirle adeguata protezione, non potendo tale indagine officiosa venire meno a fronte parziale pronuncia di non credibilità compiuta. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) della Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l'11/05/2011 (resa esecutiva in Italia con L. n. 77 del 2013), l'espressione violenza domestica designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. La Convenzione, inoltre, onera le Parti contraenti ad adottare misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo ad una protezione complementare/sussidiaria. Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che gli atti di violenza domestica, così come intesi dalla Convenzione citata, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, sono riconducibili all'ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b), ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali. Ne consegue che, anche ove tali atti siano posti in essere da soggetti non statuali, come lo zio della ricorrente, è*

onere del giudice verificare ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 se lo Stato di origine sia in grado di offrire alla donna adeguata protezione (Cass. n.23017/2020; Cass. n. 12333/2017)."

- **Sez. 1, Ordinanza n. 41349, ud. 20/10/2021, dep. 23/12/2021 – Rel. Parise, Pres. Campanile non massimata**
[violenza domestica – cooperazione istruttoria - attualità del pericolo]

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha affermato che *“secondo l'orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, in tema di protezione internazionale, gli atti di violenza domestica, così come intesi dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, possono integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007, in termini di rischio effettivo di "danno grave" per "trattamento inumano o degradante", qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali (cfr. Cass. n.23017/2020 e Cass. 12333/2017). In tali ipotesi è onere del giudice valutare l'incidenza dei maltrattamenti subiti sullo sviluppo della personalità della richiedente asilo ed anche la risposta delle autorità statuali a tali condotte, all'esito dell'acquisizione di COI riferite a quest'ultimo aspetto, ossia verificare in concreto se, pur in presenza di minaccia di danno grave ad opera di un soggetto non statale, ai sensi dell'art. 5, lett. c), del decreto citato, come il marito della ricorrente, lo Stato di origine sia in grado di offrire alla donna adeguata protezione.”*

- **Sez. I, Ordinanza n. 5467/2022, ud. 28/01/2022, dep. 18/02/2022 - Rel. Boghetich, Pres. Tria massimata**
[ricorrente nigeriana – protezione complementare - condizione di vulnerabilità in ragione delle violenze subite]

La sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, va valutata comparando la situazione soggettiva e oggettiva della richiedente nel paese di origine alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia, ponendo particolare attenzione all'idoneità dei forti traumi, riportati per le violenze domestiche subite, ad incidere sulla sua condizione di vulnerabilità, nonché sulla capacità di reinserirsi socialmente in caso di rimpatrio preservando le inalienabili condizioni di dignità umana. (Nella specie, la richiedente, orfana, già abusata dal marito della donna che l'allevava e costretta all'aborto, dopo la fuga e il matrimonio, perduto il bambino dato alla luce durante l'incarcerazione in Libia. temeva di rientrare nel Paese di origine avendo appreso che il marito era un rapinatore ricercato).

- **Sez. 1, Ordinanza n. 6984/2024, ud. 25/01/2024, dep. 15/03/2024 - Rel. Russo, Pres. Acierno massimata**

[ricorrente donna nigeriana - violenza di genere - violenza domestica - violenza sessuale - schiavitù - credibilità - COI specifiche - audizione - giudizio di riassunzione]

In tema di protezione internazionale, qualora la richiedente asilo allegghi di essere stata vittima di violenza domestica o di genere, gli atti di violenza domestica, così come intesi dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, possono integrare - ove venga esclusa la ricorrenza di atti persecutori - i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, in termini di rischio effettivo di "danno grave" per "trattamento inumano o degradante" da agente privato, qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, in quanto frutto di regole consuetudinarie locali, il tutto secondo una indagine che il giudice deve compiere in concreto, anche rinnovando l'audizione della ricorrente ed esercitando il proprio dovere di collaborazione istruttoria, al fine di accertare la plausibilità della narrazione e la sussistenza del rischio effettivo denunciato, avuto riguardo al contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 7022/2024, ud. 25/01/2024, dep. 15/03/2024 - Rel. Parise, Pres. Acierno massimata**

[ricorrente donna nigeriana - mutilazioni genitali femminili - condizione di donna, non sposata e neppure monaca o suora - rischio di trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio - necessaria valutazione in concreto]

In tema di protezione internazionale, ove risulti che la ricorrente abbia subito mutilazioni genitali femminili, il pericolo di subire, in caso di rimpatrio, ulteriori trattamenti discriminatori di genere o trattamenti inumani e degradanti, pure di tipologia diversa da quelli già patiti, deve essere valutato anche con riguardo all'eventualità che ella possa subire tali trattamenti a causa del pregresso vissuto e delle peculiarità della sua storia personale e il rischio prognostico, così individuato, va accertato tramite le fonti di conoscenza sul contesto sociale e culturale di provenienza, in relazione anche alla possibilità di ottenere adeguata protezione da parte della autorità locali; a tal fine il giudice è chiamato a verificare, se del caso rinnovando l'audizione della ricorrente, e in ogni caso assumendo informazioni pertinenti e aggiornate sul paese di origine ai sensi dell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, la plausibilità della narrazione e la sussistenza del rischio effettivo nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine, segnatamente quelle riguardanti la posizione delle donne davanti alla legge, i loro diritti politici, sociali ed economici, i costumi culturali e sociali del paese e le conseguenze nel caso non vi aderiscano, la frequenza di pratiche tradizionali dannose, l'incidenza e le forme di violenza segnalate contro le donne, la protezione disponibile per loro, la pena imposta agli autori della violenza e i rischi che una donna potrebbe dover affrontare al suo ritorno nel paese d'origine. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale, che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale di una cittadina nigeriana, escludendo la configurabilità, in caso di rimpatrio, di un rischio prognostico, limitatamente alla condizione di religiosa della ricorrente, senza, tuttavia, considerare che il rischio prognostico era stato prospettato dalla richiedente in relazione a discriminazione di genere non legata a motivi di religione, ma dipendente, da un lato, dalla sua storia personale, connotata dall'iniziale scelta di non sposarsi, sebbene sottoposta in tenera età alla pratica della MGF, e dalla successiva impossibilità di realizzare in Nigeria il suo progetto religioso, e, dall'altro, dalla sua attuale condizione di donna, non sposata e neppure monaca o suora, in quanto rifiutata dall'ambiente religioso del suo Paese).

Sulle mutilazioni genitali femminili

- **Sez. 1, Ordinanza n.29836, ud. 25/06/2019, dep. 18/11/2019 – Rel. Parise, Pres. Bisogni massimata**

[Protezione internazionale - Infibulazione - Obbligatorietà legale della pratica - Irrilevanza - Acquisizione di informazioni sul costume sociale cogente nel Paese d'origine]

In tema di protezione internazionale, nel caso in cui il ricorrente allegghi l'effettuazione nel Paese d'origine (Guinea) dell'infibulazione della figlia minore, l'esercizio del potere dovere di cooperazione istruttoria non può limitarsi alla verifica dell'obbligatorietà del ricorso a tale pratica a livello legale o religioso, ma deve estendersi fino all'acquisizione di informazioni accurate e aggiornate sul costume sociale cogente nel Paese, acquisendole dagli organismi internazionali che si occupano del monitoraggio della pratica dell'infibulazione, in modo da accertare se sussista un condizionamento collettivo in base al quale essa sia comunque percepita come doverosa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto non credibile il racconto del richiedente esclusivamente sulla base delle informazioni attinte dal sito "ecoi.net", senza altro precisare quanto alla data e al paese di riferimento, sì da non consentire l'esatta individuazione della fonte di conoscenza e il controllo sul contenuto delle informazioni).

- **Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20291 ud. 18/05/2021, dep. 15/07/2021, Rel. Terrusi, Pres. Bisogni massimata**

[Protezione umanitaria - Opposizione all'infibulazione - Pratica tradizionale vietata dalla legge ma socialmente accettata e condivisa nelle zone tribali – Vulnerabilità soggettiva - emarginazione sociale - Gambia]

In tema di protezione umanitaria, ove sia dedotto dal ricorrente il fondato timore di essere oggetto di ritorsioni da parte del gruppo sociale di appartenenza, per essersi opposto alla decisione della propria famiglia di mutilare gli organi genitali femminili di una parente, non vale ad escludere la ricorrenza di una situazione di vulnerabilità la circostanza che, nel Paese di provenienza (nella specie, il Gambia), sia vigente una legge che sanziona penalmente l'infibulazione, qualora risulti trattarsi di una pratica tradizionale socialmente accettata e condivisa nelle zone tribali, poiché ciò che rileva non è il trattamento normativo ufficiale, ma l'emarginazione sociale dei soggetti che vi si oppongono la quale può costituire elemento identificativo di uno stato di vulnerabilità soggettiva.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 29971, ud. 15/09/2021, dep. 25/10/2021 - Rel. Oliva, Pres. Scotti massimata**

[Protezione internazionale- C.d. infibulazione - Pratica tradizionale vietata dalla legge ma socialmente accettata e condivisa nelle zone tribali - Guinea]

In tema di protezione internazionale, il rischio di assoggettamento a pratiche di mutilazioni genitali femminili (c.d. infibulazione) costituisce elemento rilevante per la concessione della tutela

umanitaria nonché per il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, lett. b), del d. lgs. n. 251 del 2007, poiché dette pratiche rappresentano, per la persona che le subisce o rischia di subirle, un trattamento oggettivamente inumano e degradante. Inoltre, ove sia accertato che il fenomeno venga praticato, nel contesto sociale e culturale del Paese di provenienza, al fine di realizzare un trattamento ingiustamente discriminatorio, diretto o indiretto, della donna, in relazione alla previsione di cui all'art. 7, lett. a) ed f), del d. lgs. n. 251 del 2007 possono sussistere i presupposti anche per la concessione dello status di rifugiato. A fronte di tale allegazione, il giudice, in attuazione del dovere di cooperazione istruttoria previsto dalla legge, deve verificare tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine del richiedente al momento dell'adozione della decisione, compresa l'esistenza di disposizioni normative o di pratiche tollerate, o comunque non adeguatamente osteggiate, nell'ambito del contesto sociale e culturale esistente nel predetto Paese di provenienza, al fine di accertare se, effettivamente, le donne siano di fatto discriminate nel libero godimento e nell'esercizio dei loro diritti fondamentali.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 30631 del 28/05/2021, dep. 28/10/2021 – Rel. Acierno, Pres. Genovese non massimata**

[ricorrente nigeriana – vittima di MGF – dovere di cooperazione istruttoria – attualità del rischio – protezione dell'autorità locale – acquisizione di informazioni dal paese di origine]

Nel caso di specie, *“la ricorrente, in sede di riassunzione, ha dedotto di essere stata vittima di MGF (come documentato dalla certificazione medica rilasciata il 7/03/2019) e, per tale ragione, di temere, in caso di rimpatrio, di subire ulteriori violenze di genere considerato il contesto socio-culturale del Paese di origine, come documentato dalle fonti internazionali indicate. Per contro, il Tribunale ha negato le protezioni maggiori sulla base del difetto di credibilità del racconto inerente a motivi religiosi, posto dalla richiedente a fondamento della domanda originaria di protezione, senza fare alcun riferimento a quanto dedotto nell'atto di citazione di riassunzione in merito alle MGF. “* Nell'accogliere il ricorso, la Suprema Corte osserva che *“gli atti di MGF possono integrare gli estremi di un atto persecutorio per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale ai sensi degli artt. 7 ed 8 del d.lgs. n. 251/2007, ove è previsto espressamente che gli atti di persecuzione possono assumere la forma di violenze fisiche o psichiche (lett. a), o di atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia (lett. f). [...] Il potere-dovere istruttorio demandato ai Giudici di merito dovrà, quindi, esercitarsi acquisendo informazioni accurate ed aggiornate anche sul costume sociale cogente nel Paese di origine e fornite dagli organismi internazionali che si occupano del monitoraggio della pratica dell'infibulazione, al fine di un suo efficace contrasto in nome della dignità e della salute delle donne. [...] si evidenzia che la ricorrente è in stato di gravidanza certificato medicalmente, come riconosciuto dallo stesso Tribunale che, sulla base di tale circostanza, ha riconosciuto la protezione minore di carattere umanitario. Dunque, a cagione di tale condizione soggettiva, la ricorrente rientra nel novero dei soggetti che, secondo quanto previsto dalla nota dell'UNHCR, rischiano, a seguito della pratica iniziale, di subire conseguenze gravi nel lungo periodo. [...] Alla luce di quanto si è osservato, è possibile concludere che il Tribunale, a fronte dell'allegazione da parte della ricorrente di aver subito mutilazioni (come documentato dal certificato medico) e di temere, in caso di rimpatrio, di subire ulteriori trattamenti inumani o degradanti atteso il clima socio-culturale caratterizzante la Nigeria, avrebbe dovuto valutare, per mezzo dell'acquisizione di fonti*

aggiornate e precise sulla zona di provenienza della ricorrente, la fondatezza e l'attualità del rischio come prospettato da quest'ultima, in relazione anche alla possibilità di ottenere adeguata protezione da parte della autorità locali, tenuto conto che le MGF integrano un atto persecutorio ex art. 7 del d.lgs. n. 251/2007 ovvero un danno grave di cui alla lett. b) dell'art. 14 d.lgs. cit.”

- **Sez. 3, Ordinanza n. 8980/2022, ud. 23/09/2021, dep. 18/03/22 - Pres. Rel. Travaglino, massimata**

[ricorrente nigeriana - atti di mutilazione genitale femminile - status di rifugiato ex artt. 2 e ss. del d.lgs. n. 251 del 2007 - appartenenza ad un particolare gruppo sociale]

In tema di protezione internazionale, gli atti di mutilazione genitale femminile (che rappresentano violazioni dei diritti delle donne alla non discriminazione, alla protezione dalla violenza sia fisica che psicologica, alla salute e financo alla vita) costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto da una giovane cittadina nigeriana, vittima di mutilazione genitale, risultante anche dalla documentazione sanitaria prodotta, rilevando come il rischio prognostico in caso di rimpatrio dovesse essere valutato alla luce del fatto che tali atti di violenza rappresentano una forma di controllo assoluto sulla donna, non evitabile in ragione dell'impossibilità di ricevere protezione effettiva dalle autorità statuali, con conseguenze destinate ad incidere negativamente sul piano fisico e psicologico della ricorrente).

- **Sez. 1, Ordinanza n. 22234/2022, ud. 14/06/2022, dep. 14/07/2022 - Rel. Tricomi, Pres. Cristiano massimata**

[ricorrente gambiano - rischio di mutilazioni genitali femminili - opposizione a tale pratica da parte di un familiare - trattamento sanzionatorio ufficiale - irrilevanza - pratica socialmente diffusa - dovere di cooperazione istruttoria]

In tema di protezione internazionale, ritenuta credibile l'opposizione alla pratica di mutilazione degli organi genitali femminili da parte del genitore della minore, il giudice è tenuto, in ossequio al dovere di cooperazione istruttoria, a verificare se, pur in presenza di una normativa penale formalmente repressiva di detta forma di violenza, tale pratica sia comunque radicata nel paese d'origine del richiedente e se le autorità statali e governative siano realmente in grado di arginare la prassi tradizionale, socialmente accettata e condivisa nelle zone tribali, che determina l'emarginazione dei soggetti che vi si oppongono.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 22658/2023, ud. 20/03/2023, dep. 26/07/2023 - Rel. Tricomi, Pres. Acierno massimata**

[mutilazioni genitali femminili - accertamento - dovere di cooperazione del giudice - contraddittorietà del racconto - dovere di audizione - sussistenza]

In tema di protezione internazionale, ove la ricorrente alleggi di aver subito mutilazioni genitali femminili, il Tribunale è tenuto ad accertare la fondatezza del rischio in caso di rimpatrio, anche in relazione ai costumi sociali del paese d'origine e alla possibilità di ottenere protezione effettiva da parte delle autorità locali: ne consegue che, in presenza di dichiarazioni incongruenti o contraddittorie, il Tribunale deve fissare l'audizione dell'interessata e compiere ogni altro incombenza istruttorio ritenuto necessario.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 23168/2023, ud. 04/05/2023, dep. 31/07/2023 – Rel. Parise, Pres. Acerno**

non massimata

[ricorrente donna nigeriana - originaria di Edo State - mutilazioni genitali femminili - infibulazione - tratta a scopo di sfruttamento sessuale]

Nel caso di specie la S.C. ha accolto il ricorso presentato dalla ricorrente avverso il provvedimento del Tribunale di Ancona, in cui il Giudice di prime cure aveva rigettato le domande di protezione internazionale e accolto la domanda di protezione speciale. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse credibile la vicenda personale narrata dalla richiedente, la quale riferiva di aver subito l'infibulazione, di essere bisessuale e di essere stata vittima di tratta.

La S.C. ha ribadito l'orientamento di questa Corte secondo cui *“gli atti di mutilazione genitale femminile (che rappresentano violazioni dei diritti delle donne alla non discriminazione, alla protezione dalla violenza sia fisica che psicologica, alla salute e financo alla vita) costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione internazionale sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, lett. b), del d. lgs. n. 251 del 2007, poiché dette pratiche rappresentano, per la persona che le subisce o rischia di subirle, un trattamento oggettivamente inumano e degradante. In particolare, ove sia accertato dal Giudice di merito che il fenomeno venga praticato, nel contesto sociale e culturale del Paese di provenienza, al fine di realizzare un trattamento ingiustamente discriminatorio, diretto o indiretto, della donna, in relazione alla previsione di cui all'art. 7, lett. a) ed f), del d.lgs. n. 251 del 2007 possono sussistere i presupposti anche per la concessione dello status di rifugiato”*.

Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che *“il Tribunale non si è attenuto ai suesposti principi, in quanto, pur avendo accertato che la ricorrente era stata sottoposta a mutilazione genitale, come risultava anche dalla documentazione sanitaria prodotta, non ha effettuato la valutazione del rischio prognostico in caso di rimpatrio alla stregua dei suesposti criteri (motivi primo e secondo), da condursi sulla base non solo di disposizioni normative, ma anche di pratiche tollerate in base al costume o agli usi, o comunque non adeguatamente osteggiate, nell'ambito del contesto sociale e culturale esistente in Nigeria. Neppure il Tribunale ha valutato il rischio prospettato con riferimento alla figlia della ricorrente (terzo motivo), anche sotto il profilo delle ripercussioni per la madre in caso di sua opposizione alla pratica dell'infibulazione nei confronti della bambina”*.

Sul matrimonio forzato

- **Sez. 3, Ordinanza n. 12647/2022, ud. 23/09/2021, dep. 20/04/2022 - Pres. Rel Travaglino, non massimata**
[ricorrente donna albanese – persecuzione di genere - matrimonio forzato]

Nel caso in esame la S.C. ha ribadito che *“la violenza fisica e psichica esercitata su di una donna per costringerla al matrimonio, lungi dal rappresentare una vicenda di tipo meramente privatistico, rappresenta, per converso, una ipotesi paradigmatica di violenza di genere, a più forte ragione nel caso in cui i comportamenti tenuti da padri e futuri mariti si conformino perfettamente, come nel caso di specie, ad un codice di comportamento (in Albania, il cd. Kanun) che lo stesso tribunale significativamente mostra di considerare nei suoi poliedrici aspetti, senza, peraltro, trarne le ovvie conseguenze (ma anzi, dubitando immotivatamente della sua applicazione sol perché la richiedente asilo aveva fornito risposte "generiche" in proposito) a mente delle quali proprio a quel codice di comportamento - il cui principio fondamentale può icasticamente riassumersi in una concezione della donna "da riempire come un otre" - venivano indiscutibilmente improntate le incessanti violenze, fisiche e psichiche, subite da una giovane donna che pure aveva trovato l'ammirevole coraggio di sottrarsi ad un destino brutalmente già scritto in sua vece, fino al punto di trovare la forza di denunciare e far arrestare il padre - anche se, a seguito dell'intervento del potente e facoltoso "promesso sposo", nulla sarebbe mutato nella sua futura storia di sposa coatta, al di là ed a prescindere da qualsivoglia intervento dell'autorità. [...]*

La inemendabile contraddittorietà della motivazione - che si colloca ben al di sotto della soglia dell'apparenza - è costituita:

- dall'aver ritenuto decisiva la circostanza della iniziale protezione statuale offerta alla ricorrente, senza considerare gli sviluppi successivi della vicenda, che l'avrebbero condotta dapprima a rifugiarsi presso un convento, e di lì poi fuggire in Italia il giorno prima delle nozze ormai irrevocabilmente fissate dal padre e dal promesso sposo;

- dalla esclusione dell'ipotesi che l'istante rientrasse nella categoria di soggetti meritevoli di protezione per esserne stati irrimediabilmente lesi diritti fondamentali per il solo fatto che ella avesse ottenuto un temporaneo (quanto del tutto inefficace, alla luce delle vicende successive) provvedimento di tutela da parte dell'autorità;

- dall'aver ritenuto non ricompresa tra i soggetti beneficiari della protezione internazionale la ricorrente, pur riconoscendosi, in astratto, che tale categoria ricomprendeva i soggetti impossibilitati ad autodeterminarsi anche nelle scelte più elementari nel proprio Paese (tra le quali quella di amare e di sposare un uomo scelto liberamente e non imposto con la violenza da altri, né quella di non soggiacere a ripetute violenze e minacce da parte della famiglia e del "promesso sposo"); [...]

- dal non aver dato rilievo ai principi affermati da questa stessa Corte con le sentenze 28152/2017 e 12333/2017, contenenti un esplicito richiamo alle disposizioni (definite "di soft law") delle linee guida dell'UNHCR sulla persecuzione basata sul genere: nel caso esaminato con la prima delle sentenze citate, è stato affermato che "la richiedente asilo si era rifiutata di rispettare la consuetudine del proprio villaggio, subendo la persecuzione da parte del cognato che la rivendicava in sposa. Non c'è

dubbio che la ricorrente sia stata vittima di una persecuzione personale e diretta per l'appartenenza ad un gruppo sociale (ovvero in quanto donna) nella forma di atti specificamente diretti contro un genere sessuale (art. 7, comma 2, lett. f) D.lgs. 251/2007)" - non essendo mai storicamente emerse vicende di richieste protezione internazionale nelle quali il soggetto perseguitato da istanze matrimoniali femminili fosse un uomo;

- dal non aver considerato come, alla luce di tali premesse, e in applicazione delle linee guida dell'UNHCR (Linee Guida sulla Protezione Internazionale n. 1, La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2), della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, della Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne (CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979), della più volte citata Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica, delle disposizioni di cui al D.lgs. 251/2007, non sia revocabile in dubbio che la ricorrente sia stata vittima di violenza di genere, erroneamente ricondotta, nella specie, "nell'ambito di una vicenda endofamiliare", pur definita dallo stesso collegio "grave e allarmante", eppure tale "da non integrare l'ipotesi di danno grave"; [...]

Alla luce delle considerazioni che precedono, analizzate le disposizioni normative e le linee guida interpretative in una con le fonti relative alla condizione delle donne in Albania (e tra esse il rapporto annuale 2017/2018 di Amnesty International sulla inadeguatezza delle misure di protezione delle donne dalla violenza domestica, citato a folio 12 del ricorso) e con le dichiarazioni della ricorrente, il giudice del rinvio dovrà riesaminare radicalmente i fatti, applicando i principi di diritto che precedono per stabilire se, in caso di rientro nel Paese di origine, esista la certezza, la probabilità, o anche il solo rischio, per la richiedente asilo, di subire nuovamente atti di violenza di genere, per aver opposto, nell'esercizio della sua fondamentale libertà di autodeterminazione, un rifiuto ad un matrimonio combinato, subendo, di conseguenza, atti di violenza fisica e psichica, di cui pure si mostrano consapevoli le tre componenti del collegio perugino."

- **Sez. 2, Ordinanza n. 11750, ud. 07/01/2021, dep. 05/05/2021 - Rel. Dongiacomo, Pres. Manna**
non massimata
[dovere di cooperazione istruttoria – minaccia non statale]

La corte d'appello, infatti, dopo aver evidenziato che la richiedente, a sostegno della domanda di protezione internazionale, aveva riferito di essere stata violentata dal patrigno e che era scappata da casa dopo che lo stesso le aveva detto che "voleva darla ad un uomo anziano", che in cambio gli avrebbe dato un pezzo di terra, si è, però, limitata ad esaminare solo la prima parte del racconto, ritenendone l'inattendibilità in ragione delle "gravi contraddizioni tra quanto dalla stessa dichiarato in ordine (a)gli asseriti abusi sessuali da parte del patrigno dinanzi alla Commissione Territoriale ... e quanto invece dichiarato dinanzi al primo giudice ...", omettendo, tuttavia, di valutare la seconda parte della vicenda fattuale che la richiedente aveva narrato, vale a dire la dedotta "dazione" della stessa, ad opera del patrigno, ad un uomo anziano che, in cambio, gli avrebbe dato un pezzo di terra: un fatto che, ove mai fosse vero (o, comunque, veritiero ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007), consente, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dei fatti tale da integrare gli estremi della protezione internazionale rivendicata dalla ricorrente. La costrizione ad un matrimonio non voluto costituisce, infatti, grave violazione della dignità e, dunque,

trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del riconoscimento di tale misura, può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato, allorché le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato o una sua parte consistente non possano o non vogliano fornire protezione adeguata (Cass. n. 25463 del 2016; Cass. n. 25873 del 2013; più di recente, Cass. n. 21437 del 2020) con il conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (Cass. n. 25463 del 2016).

- **Sez. L, Ordinanza n. 13648 del 2021, dep. 19/05/21 - Rel. Blasutto, Pres. Tria non massimata**
[dovere di cooperazione istruttoria – volontà/capacità statale di fornire protezione]

La costrizione ad un matrimonio non voluto è stata qualificata da questa Corte anche in termini di grave violazione della dignità, e dunque trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato, qualora le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato, o una sua parte consistente, non possano o non vogliano fornire protezione adeguata (Cass. n. 25463 del 2016, n. 25873 del 2013). In tal senso si è espressa questa Corte anche in occasione di successive pronunce (Cass. nn. 6573 e 23017 del 2020). 9. Ne consegue che è doverosa l'acquisizione di specifiche COI, finalizzate all'accertamento dell'aspetto in discussione, poiché non è affatto irrilevante la verifica della effettività dei poteri statuali e della capacità degli stessi di fornire adeguata protezione alla vittima del grave danno denunciato, ancorché le minacce provengano da soggetti privati o addirittura da familiari. 10. Nella specie, il giudice di merito ha ritenuto illegittimamente di poter omettere tale verifica, mentre sarebbe stato invece suo dovere assumere anzitutto, anche d'ufficio, informazioni sulla situazione generale della Nigeria, con riferimento al tipo di problema posto dalla reclamante, attraverso i canali indicati al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, o mediante altre fonti che fossero in concreto disponibili, e solo all'esito di ciò formulare una pertinente valutazione.

- **Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 606/2023, ud. 25/11/2022, dep. 11/01/2023 - Rel. Meloni, Pres. Bisogni non massimata**
[ricorrente donna nigeriana - matrimonio forzato – trattamento degradante - dovere di cooperazione istruttoria – acquisizione di COI specifiche]

Nel caso in esame, si è affermato che *“la costrizione ad un matrimonio non voluto è stata qualificata da questa Corte anche in termini di grave violazione della dignità, e dunque trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato, qualora le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato, o una sua parte consistente, non possano o non vogliano fornire protezione adeguata (Cass. n. 25463 del 2016, n. 25873 del 2013). In tal senso si è espressa questa Corte anche in occasione di successive pronunce (Cass. nn. 6573 e 23017 del 2020, sez. L, Ordinanza n. 13648 del 2021, dep.19/05/21). Ne consegue che è doverosa l'acquisizione di specifiche COI, finalizzate*

all'accertamento dell'aspetto in discussione, poiché non è affatto irrilevante la verifica della effettività dei poteri statuali e della capacità degli stessi di fornire adeguata protezione alla vittima del grave danno denunciato, ancorché le minacce provengano da soggetti privati o addirittura da familiari.

Nella specie, il giudice di merito ha ritenuto illegittimamente di poter omettere tale verifica, mentre sarebbe stato invece suo dovere assumere anzitutto, anche d'ufficio, informazioni sulla situazione generale della Nigeria, con riferimento al tipo di problema posto dalla reclamante, attraverso i canali indicati al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, o mediante altre fonti che fossero in concreto disponibili, e solo all'esito di ciò formulare una pertinente valutazione”.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 30359/2023, ud. 22/09/2023, dep. 31/10/2023 – Rel. Amatore, Pres. Bisogni non massimata**

[ricorrente donna nigeriana - giudizio di riassunzione - matrimonio forzato - protezione sussidiaria lett. b) d.lgs. n. 251 del 2007 - COI alternative - contraddittorio - diritto di difesa]

Nel caso di specie la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso, aveva cassato con rinvio poiché la Corte d'Appello aveva evidenziato che la richiedente, a sostegno della domanda di protezione internazionale, aveva riferito di essere stata violentata dal patrigno e che era fuggita da casa per evitare il matrimonio forzato con un uomo anziano in cambio di un terreno, essendosi tuttavia limitata la Corte territoriale ad esaminare solo la prima parte del racconto e ritenendone l'inattendibilità in ragione della contraddittorietà delle dichiarazioni, senza valutare la seconda parte della vicenda fattuale che la richiedente aveva narrato, relativa ad altro fatto, e cioè il matrimonio forzato.

La S.C. aveva rilevato che la costrizione a un matrimonio non voluto costituisce una grave violazione della dignità e un trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato, allorché le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato o una sua parte consistente non possano o non vogliano fornire protezione adeguata, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese e, dunque, sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali.

In seguito alla riassunzione la Corte di Appello ha ritenuto credibile la vicenda del matrimonio forzato ma ciò nonostante non ha accolto la tutela richiesta perché, quanto all'invocata protezione del rifugiato, non ne ricorrevano i presupposti applicativi e, quanto alla protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. b, d.lgs. n. 251/2007, perché in Nigeria vi sarebbe stato un sistema di protezione e perché non ricorrerebbe neanche il presupposto del “danno grave”, essendo la donna di religione cristiana e abitante di uno stato del sud ove i matrimoni forzati non sono frequenti.

La S.C. ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbite le restanti doglianze, con cui la ricorrente ha dedotto la violazione del diritto al contraddittorio, sul rilievo che la Corte di merito, accertata la sua “credibilità intrinseca” e la veridicità dei fatti relativi al tentativo di costringerla al matrimonio non voluto, avrebbe poi deciso sulla base di COI acquisite d'ufficio e successive alla riserva decisoria, pur in presenza di altre e contrapposte COI di segno contrario.

La S.C. ha ribadito il consolidato orientamento esegetico espresso dalla Corte di legittimità, in materia di protezione internazionale secondo cui l'omessa sottoposizione al contraddittorio delle

informazioni sul Paese di origine (COI) assunte d'ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non suffragato dall'indicazione di pertinenti informazioni relative alla situazione del Paese di origine, non lede il diritto di difesa di quest'ultimo, poiché in tal caso l'attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell'inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie processuali, a condizione che il giudice renda palese nella motivazione a quali informazioni abbia fatto riferimento, al fine di consentirne l'eventuale critica in sede di impugnazione; sussiste, invece, una violazione del diritto di difesa del richiedente quando costui abbia esplicitamente indicato le COI, ma il giudice ne utilizzi altre, di fonte diversa o più aggiornate, che depongano in senso opposto a quelle offerte dal ricorrente, senza prima sottoporle al contraddittorio (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26121 del 05/09/2022; Cass. n. 29056 del 2019).

- **Sez. 1, Ordinanza n. 12954/2024, ud. 25/01/2024, dep. 13/05/2024 – Rel. Meloni, Pres. Acierno non massimata**

[ricorrente donna pakistana - persecuzione di genere - opposizione matrimonio - protezione internazionale – valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte ricorrente]

Nel caso di specie la ricorrente, di origine pakistana, aveva riferito di essere giunta in Italia insieme al marito e alla famiglia di lui (suocera, suocero, cognato minorenni), in seguito all'opposizione al matrimonio da parte del padre della ricorrente (integerrimo osservante dei precetti religiosi islamici) e al tentativo di quest'ultimo di uccidere il suocero della ricorrente. Già in sede di audizione innanzi alla Commissione Territoriale la ricorrente aveva dato atto del suo stato di gravidanza. Tutti i componenti della famiglia avevano avanzato richiesta di protezione internazionale, conclusasi con il medesimo esito (accoglimento protezione speciale), e tutti avevano impugnato con ricorsi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha accolto il ricorso e cassato i decreti impugnati.

In particolare, la S.C. nell'accogliere il presente ricorso ha rilevato che *“il Tribunale ha escluso in parte la credibilità delle vicende narrate dalla richiedente a cagione della sua fuga dal Pakistan riportandosi a quanto osservato dalla Commissione territoriale ed evidenziando delle contraddizioni, senza dare conto di fare applicazione dei criteri di cui al D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 mediante una valutazione autonoma sull'attendibilità della narrazione del ricorrente, nonostante la delicatezza e, soprattutto, la complessità delle vicende narrate, intersecantesi con quelle di altri familiari, dalle quali astrattamente potrebbe conseguire il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a e b), per essere l'allegazione del ricorrente riferita a condotte violente e persecutorie poste in essere per motivi politici e religiosi, incidenti sul libero esercizio delle manifestazioni del pensiero e del credo religioso nel Paese di origine. Il Tribunale, pur non essendosi limitato a trascrivere nel decreto le considerazioni espresse dalla Commissione Territoriale, ed avendo riconosciuto una certa attendibilità al narrato – tanto da accogliere per tutti i componenti del nucleo familiare, odierni ricorrenti, la domanda di protezione speciale ex art.19, comma 1.2. del d.lgs. n.286/1998, non ha tuttavia approfondito, a conforto del proprio convincimento ed a confutazione delle contestazioni sollevate al riguardo nel ricorso di primo grado, le circostanze relative all'espatrio della ricorrente; ha svolto una valutazione atomistica ed ignorato i riscontri documentali non esaminati perché ritenuti superati da contraddizioni relative alle modalità di denuncia dell'aggressione subita dal padre e dalla madre del marito della ricorrente. Inoltre, uno dei cardini del difetto di credibilità, in particolare sulla*

persecuzione di genere, è che la ricorrente era tornata nel 2022 in Pakistan ma nel ricorso questa circostanza viene smentita in modo credibile. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i primi tre motivi vanno accolti, con assorbimento degli altri, con cassazione e rinvio per un riesame complessivo dell'intero quadro probatorio e documentale offerto e per l'esercizio, ove necessario, del dovere di cooperazione istruttoria in relazione a tutte le differenti posizioni familiari (a cui è stata concessa la protezione (vedi Cass. 21363/2023 est. Tricomi), che risultano strettamente avvinte anche quanto alle vicende loro occorse".